

Causa C-218/24

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

21 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Madrid (Tribunale di commercio
n. 4 di Madrid, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

8 marzo 2024

Ricorrente:

Felicísima

Resistente:

Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora,
Sociedad Unipersonal

Oggetto del procedimento principale

«Convenzione di Montreal — Bagagli — Animali domestici e da compagnia»

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

«Domanda di pronuncia pregiudiziale di interpretazione — Articolo 267 TFUE —
Responsabilità del vettore per la perdita del bagaglio consegnato — Delimitazione
della nozione di “bagaglio” — Fissazione del limite di risarcimento».

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme
relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999,
firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di
quest'ultima con decisione n. 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in

combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, di tale convenzione, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla sua applicazione sotto la voce di «bagaglio», consegnato o meno, gli animali domestici e da compagnia.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

TFUE: articoli 13 e 267

Decisione 2001/539 del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal)

Regolamento di procedura della Corte di giustizia

Sentenze della CGUE: C-344/04 (punto 36), C-549/07 (punto 28), C-63/09 (punto 17), C-532/18 (punto 29) e C-86/19 (dispositivo)

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Código Civil (Codice civile): articolo 333 *bis*, paragrafo 1

Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales (legge del 15 dicembre 2021, n. 17, che modifica il codice civile, la legge sull'ipoteca e il codice di procedura civile, sul regime giuridico degli animali)

Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales (legge del 28 marzo 2023, n. 7, sulla tutela dei diritti e del benessere degli animali)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente e sua madre sono comproprietarie di un cane femmina (in prosieguo: la «cagnolina».
- 2 La ricorrente ha acquistato biglietti aerei per la tratta Buenos Aires (Argentina) — Barcellona (Spagna) (voli IB6856 e IB800) il 22 ottobre 2019, con arrivo a Barcellona il 23 ottobre 2019.
- 3 A causa delle sue dimensioni e del suo peso, la cagnolina doveva viaggiare in stiva, in trasportini o in appositi contenitori omologati. La ricorrente ha consegnato il trasportino con la cagnolina affinché fosse portata nella stiva dell'aeromobile, ma non ha presentato una dichiarazione speciale di interesse.

- 4 La cagnolina è uscita dal trasportino, correndo nella zona circostante l'aeromobile, e non è stata recuperata dalla compagnia aerea.
- 5 Il 22 ottobre 2021 è stato presentato un ricorso dinanzi al Juzgado Decano de Madrid (Presidente degli organi giurisdizionali di Madrid), dichiarato ricevibile il 5 settembre 2022.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 La ricorrente chiede un risarcimento di EUR 5 000 a titolo di danno morale per la perdita della sua cagnolina all'aeroporto di Ezeiza-Buenos Aires (Argentina) il 22 ottobre 2019, nel contesto della tratta aerea Buenos Aires-Barcellona.
- 7 La resistente ammette lo smarrimento della cagnolina e il diritto della ricorrente di essere risarcita, tuttavia entro il limite previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999 (in prosieguo: la «convenzione di Montreal»).
- 8 Il giudice si chiede se l'espressione «bagaglio consegnato» escluda gli animali domestici e da compagnia che viaggiano con i passeggeri e, al riguardo, l'applicazione a tali animali del limite di risarcimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2 per i casi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo.

Breve esposizione dei motivi del rinvio pregiudiziale

- 9 Si pone la questione se l'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, della stessa, debba essere interpretato nel senso che esclude dal suo ambito di applicazione, sotto la voce di «bagaglio», consegnato o meno, gli animali domestici e da compagnia.
- 10 La convenzione di Montreal non fornisce una nozione di «bagaglio», termine che il dizionario della Real Academia Española definisce come «conjunto de cosas que se llevan en los viajes (insieme di cose che si portano in viaggio)».
- 11 Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che hanno interpretato l'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, della stessa, lo hanno fatto nelle fattispecie in cui il bagaglio costituiva solo un «insieme di cose». In tal senso, v. le sentenze della CGUE del 9 luglio 2020, causa C-86/19, e del 6 maggio 2010, causa C-63/09.
- 12 Orbene, gli animali sono esseri viventi. L'articolo 13 TFUE li qualifica come «esseri senzienti».
- 13 L'articolo 333 *bis*, paragrafo 1, del codice civile spagnolo definisce gli animali come «esseri viventi senzienti», ai quali il regime giuridico dei beni e delle cose è

applicabile solo nella misura in cui sia compatibile con la loro natura o con le disposizioni a tutela degli stessi.

- 14 Il punto II del preambolo della legge 17/2021 prevede che, «oltre a quanto affermato dall'attuale articolo 333, secondo cui “si considerano beni mobili o immobili tutte le cose che sono o possono essere oggetto di appropriazione”, si precisa che gli animali sono esseri viventi senzienti, il che non esclude che il regime giuridico dei beni o delle cose si applichi in via integrativa per taluni aspetti. Pertanto, gli animali sono soggetti solo in parte al regime giuridico dei beni o delle cose, nella misura in cui non esistano norme specificamente destinate a disciplinare i rapporti giuridici in cui possono essere coinvolti gli animali, e purché detto regime giuridico dei beni sia compatibile con la loro natura di esseri viventi senzienti e con l'insieme delle disposizioni a tutela degli stessi. Nella nostra società, generalmente, è possibile appropriarsi degli animali e commercializzarli. Fermo restando quanto sopra, la relazione tra una persona e un animale (che si tratti di animale da compagnia, domestico, selvatico o selvaggio) deve basarsi sulla qualità dell'animale come essere senziente, cosicché i diritti e i poteri sugli animali devono essere esercitati in funzione del benessere e della tutela dell'animale, evitando il maltrattamento, l'abbandono e di causare una morte crudele o non necessaria».
- 15 Dal canto suo, il punto I del preambolo della legge 7/2023 sulla tutela dei diritti e del benessere degli animali, enuncia quanto segue: «la nozione di “benessere degli animali”, definita dall'Organizzazione mondiale per la salute animale come “lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni in cui vive e muore”, è stata ripresa in numerose normative, nazionali e internazionali; così, il citato articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che occorre tener conto del fatto che gli animali sono esseri senzienti “[n]ella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio (...)”, mentre il codice civile spagnolo prevede l'obbligo per il proprietario, il possessore o il titolare di qualsiasi altro diritto su un animale di esercitare i suoi diritti sull'animale e i suoi doveri di cura, nel rispetto della sua qualità di essere senziente e del suo benessere, conformemente alle caratteristiche di ciascuna specie, nonché alle limitazioni previste da quest'ultima e dalle altre norme in vigore».
- 16 Inoltre, data la natura di esseri senzienti degli animali, sono state adottate, a livello dell'Unione europea, diverse norme per la loro tutela. Infatti, nell'ambito della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, è stata adottata la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Nel quadro della convenzione europea per la protezione degli animali da macello è stata adottata la direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. Nell'ambito della convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, è stata adottata la direttiva n. 2010/63/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

- 17 A livello internazionale, la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale è stata adottata dalla lega internazionale dei diritti dell'animale e dalle leghe nazionali affiliate nel corso della 30^a riunione sui diritti dell'animale tenutasi a Londra dal 21 al 23 settembre 1977. La dichiarazione proclamata il 15 ottobre 1978 dalla lega internazionale, dalle leghe nazionali e dalle persone fisiche ad esse associate è stata approvata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e successivamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
- 18 Il fatto che gli animali siano esseri viventi senzienti determina che essi siano legati ai loro padroni da legami affettivi e giustifica che la loro perdita comporti un danno psichico non equiparabile, in generale, al danno psichico causato dalla perdita di un semplice insieme di cose, cosicché, secondo il giudice del rinvio, parrebbe che non possa equipararsi neppure il limite del risarcimento.
- 19 Inoltre, il danno psichico di tale perdita non può essere evitato attraverso la «dichiarazione speciale di interesse» poiché tale dichiarazione riguarda il valore materiale del bene. La convenzione di Montreal non fornisce la nozione di «dichiarazione speciale di interesse», ma la sua delimitazione al valore materiale del contenuto del bagaglio si deduce dal fatto che il vettore può dimostrare che la somma dichiarata «è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione» (articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, della convenzione di Montreal). Il riferimento all'«interesse reale» pare riguardare il valore materiale del bene, indipendentemente dal fatto che tale valore materiale sia un valore di mercato o altro. Inoltre, anche la dichiarazione speciale di interesse è soggetta a limiti di risarcimento, dato che le compagnie aeree, al momento della dichiarazione, effettuano la corrispondente verifica del contenuto del bagaglio.
- 20 Al terzo comma del preambolo della convenzione di Montreal, gli Stati contraenti riconoscono «l'importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione», avendo altresì l'obiettivo di «realizzare il giusto equilibrio degli interessi». Secondo il giudice del rinvio, un risarcimento fondato su un regime giuridico che equipara la perdita di un essere vivente senziente alla perdita di un insieme di cose potrebbe non essere equo.

Per tutti i motivi suesposti, il giudice nutre dubbi quanto all'inclusione degli animali da compagnia e domestici sotto la voce di «bagaglio», consegnato o meno, prevista all'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Montreal e, in relazione ad essa, sull'applicazione alla controversia principale del limite di risarcimento previsto al suo articolo 22, paragrafo 2.